Un parere della Funzione pubblica allenta la stretta sui requisiti per gli affidamenti

Incarichi, la laurea non è la regola Il titolo non serve se le norme speciali non lo richiedono

Pagina a cura DI LUIGI OLIVERI

i allenta la «stretta» sugli incarichi esterni. Nei casi in cui, infatti, normative speciali non richiedano obbligatoriamente il titolo di studio della laurea specialistica, si possono incaricare professionisti anche privi del titolo di studio.

È quanto, indirettamente, si evince dal parere del Dipartimento della funzione pubblica, Uppa, 31 marzo 2008, n. 24/08, in risposta ad un quesito relativo ai requisiti che deve possedere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Se si dovesse, infatti, considerare l'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001 come disposizione obbligatoria in ogni caso, necessariamente il responsabile dovrebbe essere dotato del titolo di studio della laurea specialistica.

Tuttavia, l'articolo 8-bis, comma 2, del dlgs 626/1994, in tema di capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, dispone che «per lo svolgimento



delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi».

Il successivo comma 6 aggiunge che «coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2».

La disciplina normativa, dunque, è difforme dalle previsioni dell'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, perché consente espressamente di assegnare l'incarico a soggetti dotati di diploma e attestato di specializzazione, oppure a professionisti dotati di laurea triennale e, dunque, non specialistica.

Applicando pedissequamente l'articolo 7, comma 6, tutti quelli fino alla legge 244/2007 potenzialmente destinatari degli incarichi e, dunque, in grado di competere nel mercato, privi di laurea specialistica si vedrebbero tagliati fuori. E si determinerabbe, anche, una perdita delle capacità ed esperienze maturate sul campo.

Il parere dell'Uppa pone rimedio all'evidente distorsione del mercato del lavoro e della disciplina del dlgs 626/1994 che verrebbe causato dall'articolo 7, comma 6, sostenendo che «rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico».

Insomma, il parere qualifica indirettamente l'articolo 7, comma 6, novellato, del dlgs 165/2001 come «legge generale», che non deroga le leggi speciali in tema di disciplina degli incarichi.

Ciò determina, allora, una serie di conseguenze in ricaduta. Per esempio, l'incarico di addetto stampa, regolato dalla legge 150/2000, se assegnato a giornalisti professionisti o pubblicisti, non deve necessariamente presupporre il possesso, in capo agli incaricati, anche del titolo di studio della laurea specialistica. Inoltre, estendendo l'interpretazione suggerita da palazzo Vidoni ad altre fattispecie, l'incarico di frazionamento potrebbe essere certamente svolto dai geometri, pur privi di laurea specialistica, rientrando per la normativa speciale che ne regola le competenze professionali, nel loro campo di attività. Ancora, incarichi di insegnamento nelle istituzioni scolastiche i quali prevedano titoli di studio alternativi alla laurea, possono essere conferiti anche a collaboratori non in possesso della laurea specialistica.